



Tax & Legal News

FOCUS:

Trasformazione in società semplice e abuso del diritto

SCADENZE FISCALI

FOCUS

Trasformazione in società semplice e abuso del diritto

NEWS

DIRITTO SOCIETARIO

Scissione con scorporo anche a favore di beneficiarie preesistenti

Recesso: lo statuto può introdurre deroghe alle norme del codice

Il socio ha diritto di partecipare all'assemblea che delibera la sua esclusione

BILANCIO

Ricavi e OIC: profili contabili e fiscali

Le informazioni economiche e finanziarie per la bancabilità delle PMI

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Conferimento di partecipazioni: rileva anche il controllo indiretto

IMPOSTE SUI REDDITI

L'assegnazione con contratto a favore di terzi non può essere agevolata

L'Agenzia commenta le nuove regole per le crypto attività

IMPOSTE INDIRETTE

La dichiarazione di successione si adegua al superamento del coacervo

La delibera di finanziamento soci sconta il registro al 3 per cento

CREDITI DI IMPOSTA

Incentivi alle imprese: in Gazzetta la delega per la riforma

SCADENZE FISCALI

18 dicembre

Soggetti Iva mensili

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi corrisposti nel mese precedente

L'elenco completo delle prossime scadenze fiscali può essere consultato al seguente link:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>

FOCUS

Trasformazione in società semplice e abuso del diritto

Una risposta ad interpello da parte dell'Agenzia delle Entrate giudica elusiva una operazione di trasformazione in società semplice seguita dalla cessione di immobili posseduti da oltre un quinquennio. Nella fattispecie, l'operazione di trasformazione avviene in modo complesso, dato che la trasformanda deriva dalla scissione di una società che inizialmente possedeva l'immobile, e particolare, visto che alla trasformazione si vogliono (rectius volevano) applicare le norme agevolative della legge 197/2022.

Il caso specifico

La società che ha presentato l'interpello intendeva porre in essere le seguenti operazioni:

- 1) scissione (parziale proporzionale) con attribuzione alla beneficiaria (NewCo) di un complesso immobiliare locato;
- 2) trasformazione di NewCo in società semplice avvalendosi delle agevolazioni previste dall'articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 197/2022 (compresa la previsione che consente di determinare il valore normale in misura pari a quello automatico catastale) ;
- 3) cessione da parte della società semplice del complesso immobiliare a un soggetto terzo;
- 4) l'attribuzione ai soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale del provento conseguito dalla società semplice;
- 5) liquidazione e cancellazione della società semplice (senza l'emersione di componenti positive di reddito in capo alla società stessa ovvero da imputare ai soci).

La società ha anche evidenziato esplicitamente che, sotto il profilo fiscale, la trasformazione in società semplice sulla base del valore catastale, finalizzata alla successiva vendita dell'immobile, comporterebbe un onere più contenuto sia rispetto all'ipotesi di vendita diretta dell'immobile, sia rispetto alle ipotesi di assegnazione/cessione agevolata ai soci.

L'abuso del diritto

Secondo l'Agenzia, *“nel caso in esame, si assiste al concatenarsi di una serie di scelte tutte di per sé legittime e non sindacabili ma, di fatto, volte null'altro che a sfruttare i regimi fiscali loro propri al fine di far conseguire direttamente ai soci dell'Istante un vantaggio fiscale contrario alle norme agevolative invocate”*.

A motivare questa valutazione contribuiscono tre aspetti

- l'adozione del criterio catastale;
- il confronto con le altre procedure agevolate dalla legge 197/2022;
- l'assenza di valide ragioni economiche nella concatenazione delle operazioni.

Sul primo aspetto, la risposta all'interpello evidenzia che la scelta del valore catastale (invece del valore normale) ai fini della determinazione della plusvalenza "da trasformazione" risulta chiaramente effettuata dall'Istante nella consapevolezza della riduzione del carico fiscale dell'intera operazione.

È ovvia infatti l'inutilità di un eventuale riconoscimento di un maggior valore fiscale (quello normale) del compendio immobiliare in questione in capo alla società trasformata, stante l'immediata irrilevanza fiscale della plusvalenza realizzata dalla società semplice.

Sul tema del confronto tra le tre alternative agevolate (assegnazione, cessione, trasformazione) le argomentazioni dell'Agenzia sono le seguenti: "Il legislatore nel prevedere tali tre alternative ha inteso lasciare la facoltà di scelta al contribuente di decidere quale negozio porre ritenendo, al contempo, che le conseguenze fiscali delle stesse (almeno) dovessero - seppur con le differenze che le connotano - essere simili e/o paragonabili; si ritiene, pertanto, che non possa una delle tre opzioni portare a risultati, nell'ambito del tempo in cui si realizzano, così diversi tra loro. In altri termini, laddove fosse ammessa una combinazione di negozi collegati alla trasformazione agevolata simile a quella descritta nell'istanza in esame, le altre forme di estromissione agevolata dei beni d'impresa previste dal legislatore (cessione ai soci e assegnazione agli stessi) sarebbero inutilmente percorribili in quanto il risultato fiscale di queste risulterebbe non paragonabile al "risparmio" ottenibile da una trasformazione collegata ad altre operazioni nei termini descritti nell'istanza."

Infine, sotto il profilo dell'assenza di sostanza economica, l'Agenzia ritiene che l'intera operazione sia inidonea a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. In proposito, osserva che lo scopo della trasformazione di una società di capitale (dotata esclusivamente di un compendio immobiliare) in una società semplice dovrebbe essere quello di consentire e mantenere il godimento (diretto o indiretto) in comune dei beni attraverso la società semplice. Nel caso in esame, invece, la trasformazione viene "strumentalmente preordinata solo a sfruttare il regime fiscale delle società semplici e, in particolare, il regime delle plusvalenze immobiliari di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR a seguito del subentro della società semplice nell'anzianità del possesso del complesso immobiliare (già, peraltro, ereditato dalla società beneficiaria della scissione)."

Questa conclusione viene inoltre rafforzata dal fatto che la società semplice è destinata a essere liquidata e cancellata a seguito della assegnazione ai soci dei proventi della cessione.

Valutazioni critiche

Vi sono diverse considerazioni che possono essere sviluppate a proposito delle motivazioni e delle conclusioni raggiunte nella risposta all'interpello.

Sul tema dell'adozione del valore catastale, per la verità, sembrerebbe sufficiente sottolineare che si tratta di un criterio offerto dalla norma agevolativa proprio ed esclusivamente per ridurre il carico fiscale sui contribuenti, per cui la sua adozione non può che essere pienamente legittima.

Anche l'ipotesi di porre a confronto gli effetti dei tre istituti agevolati per ipotizzare quale di essi possa essere ritenuto fisiologicamente corretto nel caso concreto ha una ridotta valenza giuridica. Rimane insindacabile infatti la libera scelta del contribuente: innanzi tutto, perché l'applicazione della norma anti abuso non può consistere nell'individuazione obbligatoria di una strada più onerosa (sul punto è esplicita la relazione

governativa alla legge 212/2000); inoltre, nel caso specifico, anche e soprattutto perché le tre alternative, previste nell'ambito del medesimo corpus normativo, non possono che essere riconosciute con pari dignità. Per quanto riguarda poi le conclusioni generali di elusività delle operazioni esaminate, occorre ricordare che di ben altro tenore sono diversi precedenti interpretativi.

In particolare:

- la Risoluzione 26 luglio 2017 n. 98/E ha riconosciuto legittimità fiscale ad una scissione parziale asimmetrica non proporzionale propedeutica alla fruizione del regime di assegnazione agevolata dei beni da parte soltanto di alcuni soci della società che si scinde, chiarendo che *"la scelta operata appare in linea con la ratio della norma che emerge dalla relazione illustrativa alla legge di stabilità 2016, secondo cui il regime agevolativo in questione è diretto ad offrire l'opportunità (assegnazione ai soci o anche trasformazione in società semplice) per estromettere dal regime d'impresa - a condizioni fiscali meno onerose di quelle ordinariamente previste - quegli immobili per i quali ad oggi non si presentano condizioni di impiego mediamente profittevoli"*;
- analoghe conclusioni sono contenute nella Risoluzione 3 novembre 2016 n. 101/E con riferimento al caso di una scissione parziale proporzionale propedeutica alla fruizione del regime agevolato nella successiva trasformazione in società semplice della società beneficiaria;
- la risoluzione 17 ottobre 2016 n. 93/E del ha ritenuto non sindacabile ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212/2000 il risparmio d'imposta derivante dalla cessione degli immobili (estromessi dal regime d'impresa) effettuata dai soci in un momento successivo all'avvenuta assegnazione agevolata: *la "assegnazione dei beni con successiva cessione effettuata direttamente dai soci a terzi, è del tutto in linea con le intenzioni che il Legislatore vuole perseguire e quindi non è in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario."*
- la risposta all'interpello 8 ottobre 2021 n. 689 (confermata nella risposta 691/2021) ha chiarito che: *"l'operazione di cessione dell'unico fabbricato detenuto dalla Società non genera una plusvalenza che possa confluire tra i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, poiché sulla base di tale norma è considerata produttiva di reddito diverso l'ipotesi della cessione a titolo oneroso dei predetti beni "acquistati o costruiti da non più di cinque anni". Tenuto conto che, nel caso di specie, la cessione ha per oggetto beni immobili posseduti da più di cinque anni, non sussistendo il presupposto impositivo, la Società non ha realizzato un reddito imponibile. Pertanto non si verifica alcuna imputazione per trasparenza di reddito di partecipazione in capo ai soci in ragione dell'assenza del presupposto impositivo in capo alla Società. La conseguente distribuzione ai soci delle somme derivanti dalla predetta cessione non può dar luogo a tassazione in capo al socio in quanto le somme attribuite derivano da redditi che non sono imponibili in capo alla Società. Ciò posto, [...] si ritiene che, nel caso in esame, non siano imponibili i redditi compresi nelle somme che saranno attribuite ai soci in esito allo scioglimento della Società nei limiti in cui esse derivino esclusivamente dalla cessione dell'unica unità immobiliare posseduta da oltre un quinquennio"*.

Rimane da esaminare l'ultima considerazione, relativa all'assenza di valide ragioni economiche nella concatenazione di operazioni prospettate.

Su questo tema, è evidente il fumus che sembra motivare la conclusione delle Entrate: l'adozione della forma societaria della società semplice non è finalizzata ad un godimento duraturo del bene, ma solo ad una cessione con i benefici di esenzione della plusvalenza ultra quinquennale.

Si tratta però di una osservazione che appare connotata solo dalla variabile temporale: la società semplice può cedere “subito” gli immobili in questione poiché subentra nel periodo di possesso dei beni in capo alla società trasformanda (che a sua volta, nel caso in esame, eredita questa anzianità dalla società scissa).

Non si tratta però di una situazione incompatibile con la norma agevolativa. Al contrario, se si approfondisce questo filone di analisi, si dovrebbe concludere che l'assenza di ragioni economiche riguarda pacificamente anche l'operazione di assegnazione ai soci. Non vi sono ragioni “durature” di tipo economico, infatti, se un bene assegnato ai soci viene da questi ceduto a terzi: rimarrebbe sempre una alternativa a quella fiscalmente più onerosa, ovvero la cessione diretta ai terzi da parte della società che possiede il bene.

Nel caso dell'assegnazione, l'unica differenza riguarda la variabile temporale, dato che il socio persona fisica riceve il bene all'atto dell'assegnazione e quindi per non rendere imponible la plusvalenza da cessione deve attendere il decorso di un quinquennio. Ma non si può pensare che il diverso orizzonte temporale di per sé sia sufficiente a connotare la presenza di sostanza economica in una operazione oppure la sua assenza in un'altra.

Oltretutto, come sopra evidenziato, la concatenazione delle operazioni che coinvolgono scissioni, trasformazioni, assegnazioni e che si concludono sempre con una cessione a soggetti terzi sono state valutate come non elusive nelle varie risposte che abbiamo citato.

NEWS

DIRITTO SOCIETARIO

SCISSIONE CON SCORPORO ANCHE A FAVORE DI BENEFICIARIE PREESISTENTI

Consiglio Notarile di Milano, Massima 7 novembre 2023 n. 209

Il Consiglio Notarile di Milano si è espresso, con una massima del 7 novembre 2023, sul tema della scissione mediante scorporo regolata dall'articolo 2506.1 del Codice civile.

Secondo la Massima, è legittima una scissione mediante scorporo anche nei confronti di società beneficiarie preesistenti. Qualora la o le beneficiarie preesistenti non siano possedute interamente dalla società scissa e non ricorra un'altra fattispecie caratterizzata da inesistenza o irrilevanza del rapporto di cambio, non può tuttavia trovare applicazione la disciplina dettata dall'articolo 2506.1 (scissione mediante scorporo a favore di beneficiarie di nuova costituzione), in quanto la determinazione del rapporto di cambio assume rilevanza, e si rende quindi applicabile l'ordinaria disciplina della scissione.

La scissione mediante scorporo non richiede la perizia di stima ai sensi degli articoli 2343 e 2465 del Codice civile, a meno che si tratti di una scissione di una società di persone a favore di società di capitali o che si versi in una delle altre situazioni che rendono necessaria tale perizia.

Infine, la scissione mediante scorporo può essere eseguita con assegnazione di qualsiasi componente del patrimonio della società scissa, a prescindere dal fatto che l'oggetto dell'assegnazione sia o non sia qualificabile come ramo d'azienda, dovendosi intendere che la locuzione finale dell'articolo 2506.1, comma 1, ove prevede che la scissa effettui l'operazione "continuando la propria attività", individui quale elemento caratterizzante della fattispecie la circostanza che la società scissa non si estingua per effetto della scissione, bensì continui ad esistere.

RECESSO: LO STATUTO PUÒ INTRODURRE DEROGHE ALLE NORME DEL CODICE

Massima Comitato Notarile Triveneto ottobre 2023 n. H.H.15

Una Massima del Comitato Notarile Triveneto n. H.H.15 dell'ottobre 2023 permette la derogabilità del procedimento legale in caso di recesso per cause convenzionali

Secondo il Comitato Notarile, infatti, è legittimo che le eventuali clausole che ammettono il recesso per cause diverse da quelle legali determinino il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto in maniera inferiore rispetto a quello che risulterebbe applicando i criteri previsti dell'articolo 2437 ter del Codice civile.

In tale ipotesi il minor valore di liquidazione conseguito dal socio assolve sostanzialmente alla funzione del corrispettivo per il diritto di recesso ammesso in via generale dall'articolo 1373, comma 3, del Codice.

Nelle ipotesi convenzionali di recesso e pure nelle due ipotesi legali in cui il diritto di recesso è attribuito ai soci salva diversa disposizione dello statuto (articolo 2437, comma 2) anche il procedimento di liquidazione delle azioni. può essere disciplinato, in massima parte, in base a criteri liberamente stabiliti dallo statuto stesso. Pertanto, anche i termini per l'esercizio del diritto di recesso, per l'offerta di opzione ai soci delle azioni del recedente, per l'esercizio del diritto di opzione, per il rimborso delle azioni del recedente possono essere rimessi all'autonomia privata e liberamente determinati tramite apposite clausole statutarie (sia in senso peggiorativo sia migliorativo).

Per la relativa modifica statutaria si applicano i normali quorum stabiliti dalla legge o, se diversi, quelli stabiliti dallo statuto.

IL SOCIO HA DIRITTO DI PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA CHE DELIBERA LA SUA ESCLUSIONE

Tribunale di Napoli, Sentenza 18.9.2023 n. 8508

Secondo il Tribunale di Napoli, il socio di cui si discute l'esclusione ha diritto a partecipare all'assemblea e ad essere computato nel quorum deliberativo, trattandosi del diritto di partecipazione alla vita della società, il cui valore è reso ancora più forte dal principio della centralità del socio.

Nel caso specifico oggetto di sentenza, viene dichiarata la nullità di una clausola statutaria del seguente tenore "Ai fini della valida costituzione dell'assemblea e onde consentire il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale non spetta, pertanto, neppure il diritto di intervento in assemblea."

Ne consegue che la delibera assunta in difetto della convocazione del socio escluso configura un vizio di assenza assoluta di informazione, che ne determina la nullità.

BILANCIO

RICAVI E OIC: PROFILI CONTABILI E FISCALI

Assonime, Circolare 16 novembre 2023 n. 30

Assonime, nella circolare n. 30 del 16 novembre 2023, fornisce un primo commento in merito agli aspetti contabili e fiscali di maggior interesse che derivano dall'applicazione del nuovo principio contabile nazionale in tema di ricavi (OIC 34), applicabile ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024 o da data successiva.

Sul piano contabile, la circolare si sofferma sulle analogie e sugli aspetti distintivi che contraddistinguono l'OIC 34 rispetto all'IFRS 15: in particolare, viene evidenziato come l'OIC 34 da un lato richieda un'analisi dei contratti ed un processo di rilevazione articolato in varie fasi che, in qualche misura, rispecchiano il modello dell'IFRS 15 e, dall'altro lato, segua regole non coincidenti rispetto a quelle dell'IFRS 15 per quanto attiene, ad esempio, alle modalità di rilevazione dei cd. punti premio delle campagne promozionali o delle vendite con diritti di reso. Altro profilo distintivo rilevante è che nell'ambito oggettivo di applicazione dell'OIC 34 – a differenza di quanto avviene per l'IFRS 15 – non sono ricompresi i ricavi che derivano dai cd. lavori in corso su ordinazione, che continuano ad essere disciplinati dall'OIC 23.

Sul piano fiscale, la circolare enuclea i punti salienti che dovrebbero essere tenuti in considerazione in sede di definizione della disciplina di coordinamento tra le novità contabili dell'OIC 34 e le regole di determinazione dell'imponibile IRES e IRAP.

LE INFORMAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE PER LA BANCABILITÀ DELLE PMI

CNDCEC e FNC, L'informativa economico-finanziaria e la bancabilità delle PMI: indicazioni EBA-GL Lom e spunti operativi, Documento di ricerca 6 novembre 2023

Secondo il Consiglio nazionale e la Fondazione nazionale dei dottori commercialisti, La nuova forma di rapporto banca-impresa prospettata dalle recenti Linee Guida EBA-GL Lom (Guidelines on loan origination and monitoring) relative alla concessione e al monitoraggio dei prestiti, nonché la nuova filosofia alla base del

Codice della crisi e dell'insolvenza, pongono al centro dell'attenzione la necessità dell'elaborazione di un'adeguata informativa economico-finanziaria, storica e prospettica, qualitativa e quantitativa, da parte dell'impresa.

Al riguardo, le realtà imprenditoriali sono chiamate a strutturarsi per pianificare e programmare al meglio le proprie attività operative, dotandosi di strumenti adeguati alla propria natura e dimensione. Pare necessario, dunque, andare oltre il mero dettato della normativa civilistica e superare gli obblighi legati ai soli adempimenti previsti dal regime contabile e fiscale dall'impresa.

Si propone pertanto l'elaborazione e la comunicazione di un adeguato set informativo, che comprenda elementi economico-finanziari di tipo quantitativo, oltre a indicazioni qualitative; in tal modo sarà possibile rafforzare il rapporto banca-impresa, migliorando l'accesso al credito e il costo della provvista finanziaria, grazie a una riduzione delle asimmetrie informative che spesso minano il rapporto tra l'azienda e i suoi stakeholder.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI: RILEVA ANCHE IL CONTROLLO INDIRETTO

Think tank Deloitte, Caso n. 5, Conferimenti di partecipazioni e "neutralità indotta": il controllo di diritto

Il Caso n. 5 del Think Tank Deloitte si occupa di una peculiare applicazione della norma sui conferimenti di partecipazioni a realizzo controllato. In particolare, l'articolo 177, comma 2, del TUIR disciplina lo scambio di partecipazioni mediante conferimento e stabilisce le modalità di determinazione del reddito del soggetto conferente nell'operazione in cui la società conferitaria acquisisce il controllo di diritto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), Codice Civile della società le cui quote partecipative sono scambiate.

Si analizza la nozione di controllo rilevante agli effetti di tale normativa e, in particolare, la possibilità di considerare i diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società "target" spettanti a società controllate (di diritto) dalla conferitaria.

Il Think tank Deloitte ritiene che, al fine di verificare la sussistenza dell'acquisizione del controllo della società conferitaria sulla società "target" è possibile considerare anche i diritti di voto nell'assemblea ordinaria di tale ultima società spettanti a società controllate (di diritto) dalla conferitaria ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1. In sostanza, ancorché, in relazione alla nozione di controllo, l'articolo 177, comma 2, del TUIR faccia esclusivo riferimento all'articolo 2359, comma 1, n. 1), si ritiene ragionevole computare, a tali fini, anche i diritti di voto indicati al comma 2 del medesimo articolo 2359.

IMPOSTE SUI REDDITI

L'ASSEGNAZIONE CON CONTRATTO A FAVORE DI TERZI NON PUÒ ESSERE AGEVOLATA

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 10.11.2023 n. 457

La risposta ad interpello 10 novembre 2023 n. 457 riguarda la possibilità di ampliare l'ambito applicativo della procedura di assegnazione agevolata ai soci. Nel caso rappresentato l'istante ha richiesto se il requisito soggettivo della qualifica dell'assegnatario dei beni agevolati come "socio iscritto a libro soci alla data del 30 settembre 2022" possa ritenersi rispettato nel caso in cui il socio- assegnatario decida di "deviare" a favore di

un terzo, estraneo alla compagine sociale, gli effetti dell'assegnazione, utilizzando lo schema del "contratto a favore di terzi".

L'Agenzia dà parere contrario, dato che la norma agevolativa presuppone che il soggetto nei confronti dei quali la società può procedere all'assegnazione agevolata dei beni (ossia, il beneficiario diretto di tale assegnazione), debba necessariamente rivestire la qualifica di socio alla data indicata.

L'AGENZIA COMMENTA LE NUOVE REGOLE PER LE CRIPTO ATTIVITÀ

Agenzia delle Entrate, Circolare 27.10.2023 n. 30

La circolare 27 ottobre 2023 n. 30 dell'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi da 126 a 147, della legge di bilancio 2023.

In queste norme, il legislatore ha previsto una nuova categoria di redditi diversi introducendo la lettera c-sexies) al comma 1 dell'articolo del Tuir, che definisce le cripto-attività come «una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga».

Nell'ambito applicativo della norma rientra ogni fenomeno reddituale riconducibile alla "detenzione", rimborso e al "trasferimento" di "valori" e "diritti", mediante la tecnologia distribuita ("distributed ledger technologies").

Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni aventi ad oggetto cripto-attività, comunque denominate, sono imponibili, in capo alle persone fisiche, agli enti non commerciali, ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26 per cento).

Nel documento viene inoltre analizzata la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse a condizione che il valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento.

La legge di bilancio, inoltre, ha offerto la possibilità di prevenire possibili contestazioni in sede di controllo sul passato, per i contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale non indicando nel quadro RW della propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e/o che non hanno dichiarato i redditi derivanti dalle stesse, regolarizzando la propria posizione presentando un'apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un'imposta sostitutiva in misura pari al 3,5 per cento del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché l'ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del valore a titolo di sanzioni e interessi.

IMPOSTE INDIRETTE

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE SI ADEGUA AL SUPERAMENTO DEL COACERVO

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 8 novembre 2023 n. 396213

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 9 novembre 2023 n. 396213 ha modificato il modello di dichiarazione di successione e le relative istruzioni e specifiche tecniche.

Il fine del provvedimento è quello di adeguare il modello dichiarativo ai recenti chiarimenti interpretativi intervenuti con la circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023 sul trattamento del "Coacervo successorio e donativo".

La circolare ha infatti recepito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'istituto del coacervo "successorio" deve ritenersi superato, con la conseguenza che lo stesso non può considerarsi applicabile né per determinare le aliquote di imposta né ai fini del calcolo delle franchigie in materia successoria.

In ragione di tale orientamento, è stato eliminato lo specifico quadro dedicato agli atti a titolo gratuito, tra cui le donazioni effettuate in vita dal defunto a favore degli eredi e legatari (Quadro ES.)

LA DELIBERA DI FINANZIAMENTO SOCI SCONTA IL REGISTRO AL 3 PER CENTO

Cassazione, Sentenza 9 novembre 2023 n. 31174

La delibera dell'assemblea dei soci che approva il finanziamento da parte dei soci stessi alla società può configurare una enunciazione di mutuo e quindi può essere assoggettata all'imposta di registro nella misura del 3 per cento. Secondo la Cassazione, infatti, "la delibera assembleare ben può costituire la fonte dell'obbligazione del singolo socio a condizione che sia redatto secondo la modalità legale e dunque se la delibera *"approva la sottoscrizione di versamenti in favore della società, a titolo di finanziamento infruttifero di interessi"* può concludersi che essa contiene l'enunciazione di un finanziamento erogato".

Nel caso in esame, pertanto, la Suprema Corte afferma il principio che la presenza dei soci in assemblea giuridicamente "contiene" la loro, anche individuale, qualità di "parte" degli atti "enunciati" (in relazione ad essi, in senso tecnico negoziale).

Viene altresì richiamato il precedente (Cassazione Sez. V, n. 21699 del 29.7.2021) che ha confermato la decisione del giudice di merito *«laddove ha ritenuto che dovesse essere assoggettato all'imposta di registro un finanziamento sulla base della sua sola enunciazione nel verbale di assemblea, atto che è comunque soggetto a registrazione ..., ed al quale parteciparono gli stessi soggetti dell'atto enunciato»*.

Infine, nella fattispecie esaminata, risulta che con le delibere assembleare venne approvata la sottoscrizione da parte dei soci dei finanziamenti infruttiferi e che la disponibilità ai finanziamenti venne confermata dai soci per corrispondenza attraverso raccomandate coeve alle convocazioni delle assemblee.

CREDITI DI IMPOSTA

INCENTIVI ALLE IMPRESE: IN GAZZETTA LA DELEGA PER LA RIFORMA

Legge 27 ottobre 2023, n. 160

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 27 ottobre 2023, n. 160, che definisce le disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese al fine di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione, garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione. La riforma dovrà anche rafforzare le capacità di sostegno alla crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale. La revisione include altresì, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale, fatta salva la definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo demandata alla specifica disciplina di settore.

Inoltre, la legge dispone in ordine all'esercizio della delega legislativa per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese e introduce, altresì, misure volte all'immediato efficientamento dei profili regolatori della materia.